

I tassi annuali di default rappresentano la percentuale di prestiti che passano da uno stato di non default a uno stato di default almeno una volta durante un periodo di osservazione di un anno. Il tasso di default previsto dovrebbe perciò fornire una stima della percentuale dei prestiti non in stato di default che si prevede andranno in default in un periodo di osservazione di un anno. Pertanto, affinché la stima del tasso di default previsto sia basata sul tasso di default effettivo, il calcolo del tasso di default effettivo dovrebbe considerare soltanto i prestiti che all'inizio del periodo di osservazione di un anno non sono in stato di default. Per garantire una rappresentazione corretta e comparabile dei tassi di default, al calcolo dei tassi di default annuali non dovrebbe essere applicato alcuno schema di ponderazione (calcolo basato sui prestiti). Pertanto, per il calcolo dei tassi di default non dovrebbe essere utilizzato l'importo monetario dei prestiti, al fine di evitare che nel calcolo sia attribuita prevalenza ad alcuni prestiti. In caso di distorsione dovuta alla presenza di prestiti a breve termine, i fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell'agevolazione della concessione di prestiti dovrebbero adeguare il calcolo del tasso di default. Per garantire una corretta rappresentazione dei tassi di default agli investitori, i fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell'agevolazione della concessione di prestiti non dovrebbero alterare o falsare i tassi di default pubblicati a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503.

- (4) Dati incoerenti, imprecisi, incompleti o non aggiornati possono determinare errori nel calcolo dei tassi di default dei progetti di crowdfunding. Di conseguenza, per garantire l'affidabilità e una qualità elevata dei dati, le procedure relative alla raccolta e alla memorizzazione dei dati dovrebbero essere solide e ben documentate.
- (5) Il metodo interno dei fornitori di servizi di crowdfunding per il calcolo dei tassi di default effettivi e previsti dovrebbe essere basato sulle informazioni riguardanti l'andamento dei prestiti promossi da tali fornitori di servizi di crowdfunding e le categorie di rischio definite nel sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 19, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2020/1503.
- (6) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») ha presentato alla Commissione, in stretta cooperazione con l'Autorità bancaria europea.
- (7) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
- (8) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1° giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Default di prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding

1. I fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell'agevolazione della concessione di prestiti considerano che si è verificato un default in relazione a un particolare prestito offerto sulla loro piattaforma di crowdfunding allorché si verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi:

(*) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(**) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

